




**ALUMNI
UNIBS**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Il Presidente dell'Associazione

VISTO lo Statuto dell'Associazione "UNIBS ALUMNI - Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Brescia";

VISTO il Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea delle socie e dei soci data 23.04.2024;

VISTE le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Collegio dei Probiviri per il triennio 2024-2027 svoltosi in data 23.04.2024 in senso all'Assemblea delle socie e dei soci;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti;

PRESO ATTO che, a seguito delle elezioni svoltasi in data 23.04.24, sono stati eletti per il Collegio dei Probiviri solamente due componenti effettivi;

RAVVISATA la necessita di indire elezioni suppletive per il Collegio dei Probiviri;

DELIBERA

Articolo 1

1. Sono indette le elezioni suppletive del Collegio dei Probiviri (1 componente effettivo e 2 componenti supplenti) per il triennio 2024-2027.
2. **Le elezioni avranno luogo in senso all'Assemblea dei Soci e delle Socie a cui si potrà partecipare da remoto, il giorno 10 settembre 2024.**
3. Le votazioni si svolgeranno esclusivamente in modalità elettronica. Le istruzioni per votare saranno pubblicate sul sito dell'Associazione e le credenziali per votare saranno inviate esclusivamente a coloro che parteciperanno all'Assemblea.
4. La presente delibera sarà pubblicata sul sito web dell'Associazione e verrà diffusa a mezzo posta elettronica ai Soci e alle Socie, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il provvedimento sarà altresì conservato agli atti a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

1. La Commissione Elettorale verrà nominata dal Presidente dieci giorni prima della data delle elezioni e resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Articolo 3



ALUMNI
UNIBS



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

1. Possono candidarsi alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, tutti i Soci ordinari e le Socie ordinarie dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa e che non ricoprono altre cariche all'interno dell'Associazione.
2. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo articolo 5, comma 2, l'elettorato passivo sarà limitato solo ai Soci e alle Socie che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità da parte della Commissione Elettorale.

Articolo 4

1. In seno all'Assemblea, l'elettorato attivo spetta a tutti i Soci ordinari e a tutte le Socie ordinarie dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa.
2. Il diritto di voto potrà essere esercitato da ciascun/a Socio/a mediante delega ad un altro/a Socio/a, per un massimo di due deleghe per Socio/a.

Articolo 5

1. I Soci e le Socie che intendono candidarsi alla nomina di componente del Collegio dei Probiviri dovranno inviare formale richiesta all'indirizzo di posta elettronica alumni@unibs.it, allegando il modulo di candidatura reperibile sul sito web dell'Associazione.
2. La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
3. Il/la Segretario/a della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato/a, a dare adeguata e tempestiva pubblicità alle candidature attraverso il sito web dell'Associazione, ma comunque entro il termine di cui al comma seguente.
4. L'eventuale ritiro della candidatura potrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso verrà data adeguata e tempestiva pubblicità.

Articolo 6

1. Ogni candidato/a è tenuto/a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli/delle altri/e candidati/e, evitando ogni azione che possa lederne la dignità oltre che il prestigio dell'Associazione.
2. La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione



ALUMNI
UNIBS



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

e di pensiero garantita dalla Costituzione ed in conformità ai principi in essa contenuti.

3. La Commissione Elettorale assicurerà ai/alle candidati/e pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e potrà prevedere l'organizzazione di una riunione pubblica per la presentazione dei candidati.

4. Ogni forma di propaganda dovrà cessare 24 ore prima della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Articolo 7

1. I/le componenti del Collegio dei Proviviri saranno eletti secondo le seguenti procedure:

a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei/delle candidati/e in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Saranno eletti/e i/le candidate con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche indicate dallo Statuto.

b) In caso di parità fra candidati/e che risultino gli/le ultimi/e eleggibili, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio; in caso di ulteriore parità, sarà eletto/a il/la candidato/a più giovane.

2. Le votazioni saranno condotte esclusivamente tramite votazione elettronica.

3. Le votazioni saranno valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione, nonché secondo quanto disciplinato dal Regolamento elettorale.

Articolo 8


1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione.

2. Fino all'apertura delle operazioni di voto, l'elenco degli/delle aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei/delle Soci/e iscritti/e o su istanza degli/delle interessati/e. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata - anche oralmente - alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

3. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, gli elenchi degli elettori passivi possono essere modificati o integrati d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei/delle Soci/e iscritti/e o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto alla Commissione Elettorale e indirizzata alla casella di posta elettronica dell'Associazione. La Commissione Elettorale decide tempestivamente l'accoglimento o il rigetto



ALUMNI
UNIBS



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

dell'istanza.

Articolo 9

1. Il voto sarà espresso mediante indicazione di preferenza su apposita scheda elettronica.
2. Saranno ammessi al voto gli elettori che al momento della votazione saranno presenti in Assemblea in collegamento telematico in proprio o per delega.
3. Ogni avente diritto potrà indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere.

Articolo 10

1. Le operazioni di scrutinio saranno svolte dal/dalla Segretario/a della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, in seduta pubblica.
2. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto dalla Commissione e dal/dalla Segretario/a, il quale verrà depositato presso la sede dell'Associazione e conservato a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

Articolo 12

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia al Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea delle socie e dei soci in data 23.04.2024, allo Statuto dell'Associazione nonché alla normativa vigente in materia.

Brescia, 02 agosto 2024

Il Presidente dell'Associazione
Dott. Michele Lancellotti